



NR. 10/2025 LIQ. CONTR.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile

N. R.G. 78/2025

Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:

Sandra Levanti	Presidente
Rosanna Scollo	Giudice
Alessandro La Vecchia	Giudice relatore

all'esito della camera di consiglio del 30.7.2025 ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento in epigrafe, promosso da

SALERNO PAOLO (c.f. SLRPLA76M10M088D) e **FERRARO ROMINA** (c.f. FRRRMN82D66M088T), con l'assistenza dell'OCC del Comune di Modica – gestore dott. Angelo Giallongo;

avente ad oggetto: apertura liquidazione controllata;

FATTO E DIRITTO

I ricorrenti, coniugati ma separati, tramite l'OCC del Comune di Modica e il gestore dott. Angelo Giallongo, hanno presentato istanza di apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio ai sensi dell'art. 268 del D.lgs. 14/2019, deducendo di avere debiti per oltre € 700.000, un reddito mensile di circa € 1500 ed un fabbisogno di € 2.200, nonché un patrimonio immobiliare di circa € 340.000.



Hanno esposto che la situazione debitoria è derivata da eventi straordinari e imprevedibili, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]. A ciò si è aggiunta la separazione personale tra i coniugi e l'abbandono dell'attività agricola da parte del sig. Salerno, con conseguente riduzione della capacità reddituale.

*

Va premesso che il ricorso è stato presentato in forma di relazione ex art. 268 CCII, accompagnata dalla richiesta di apertura della procedura, e sottoscritta dagli istanti per accettazione e condivisione: si tratta quindi di un ricorso "presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC" ai sensi dell'art. 269 co. 1 CCII.

La relazione contiene l'attestazione della completezza ed attendibilità della documentazione a corredo; illustra la situazione economico patrimoniale e finanziaria dei debitori; indica le cause dell'indebitamento, così consentendo la valutazione della diligenza dei debitori nell'assunzione delle obbligazioni; e, a seguito di richiesta di integrazione, attesta la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori (artt. 268 e 269 CCII).

Deve anzitutto ritenersi la competenza di questo Tribunale, atteso che i ricorrenti hanno il centro principale dei propri interessi, principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, co. 2 e 3, CCII), nel circondario di questo tribunale, come risulta dalla documentazione in atti.

Il ricorso è stato presentato nelle forme dell'art. 66 CCII, che disciplina le "procedure familiari": infatti, all'inizio della relazione dell'OCC si legge che "gli istanti risultano legalmente separati [...] sono inseriti nella medesima istanza in quanto i debiti comuni sono stati contratti precedentemente alla separazione".



L'art. 66 co. 1 CCII prevede che "i membri della stessa famiglia [ossia, ai sensi del co. 2, anche i coniugi] possono presentare un'unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all'articolo 65, comma 1 [tra cui vi è la liquidazione controllata, grazie al richiamo al titolo V, capo IX], quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune".

Il co. 3 stabilisce che "le masse attive e passive rimangono distinte". Ciò significa che la "procedura familiare" non è una procedura unica ed alternativa rispetto a quella individuale, ma un meccanismo di coordinamento delle singole procedure riguardanti ciascuno un membro della famiglia; ne consegue che i presupposti di ammissione vanno valutati individualmente rispetto a ciascuno di essi, e le domande possono essere separate e decise diversamente (cfr. Tribunale di Bologna 213/2024 in cui, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per accedere alla procedura familiare, viene aperta la liquidazione controllata del patrimonio di uno solo dei ricorrenti; Tribunale di Bari 8/10/2023 che, a fronte della proposizione, nelle forme dell'art. 66 CCII di una proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti da parte di un ricorrente e di una richiesta di accesso all'esdebitazione dell'incapiente da parte dell'altro, ha disposto la separazione di quest'ultima).

Quanto ai presupposti di ammissibilità della liquidazione controllata, si osserva anzitutto che i debitori non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi di insolvenza, sicché, ai sensi degli artt. 65, co. 1, 2, co. 1 lett. c) e 268, co. 1, c.c.i.i., essi sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio; nel caso di specie, infatti, il sig. Salerno è attualmente lavoratore dipendente (nel ricorso non sono indicati i datori di lavoro ma dalle C.U. allegate questi risultano essere la Europatrans s.r.l. – c.f. 15615051008 e la FS Trasporti s.r.l.s. – c.f. 01623430889) ed era in precedenza imprenditore agricolo, mentre la sig.ra Ferraro non risulta svolgere alcuna attività lavorativa o professionale, ed è quindi da qualificare come consumatore.

Il sovraindebitamento è ravvisabile solo in capo al sig. Salerno. Infatti, dall'elenco di cui alle pagg. 12-17 del ricorso, emerge che si tratta di debiti



personali di ciascuno dei ricorrenti, salvo quelli relativi alle spese legali della procedura di sovraindebitamento ed ai costi della procedura stessa, che sono comuni. Inoltre, a fronte di un'esposizione complessiva di € 723.522,85, i debiti propri della sig.ra Ferraro ammontano a soli € 5.706,14, e quelli comuni ad € 12.077,36.

Presumendo la ripartizione paritaria dei debiti comuni, l'esposizione debitoria della sig.ra Ferraro ammonta quindi ad € 10.744,82, a fronte dei quali essa risulta titolare di 1/27 di immobili stimati € 154.000 e di 1/12 di immobili stimati € 174.346, e quindi di quote immobiliari del valore complessivo di € 20.232,54 (senza considerare l'autovettura – del valore di € 8000 – di cui comunque è stata chiesta l'esclusione dalla procedura). Il patrimonio immobiliare della ricorrente è quindi ampiamente sufficiente alla soddisfazione dei suoi debiti, il che esclude la ricorrenza del sovraindebitamento, che consiste, alternativamente, nello "stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi" o nello "stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni" (art. 2 co. 1 lett. a, b, c, CCII).

Il requisito in esame sussiste invece in capo a Paolo Salerno. Infatti, i suoi debiti (sempre considerando la ripartizione paritaria di quelli comuni) ammontano ad € 711.778,03. A fronte di ciò, nell'ultimo anno egli ha goduto di un reddito medio mensile di € 1.457,12 con un fabbisogno autocertificato di € 2.200 (tra cui spiccano € 1.300 per il mantenimento dei figli ed € 400 per il mantenimento della moglie) e beni immobili per un valore di € 320.300.

Pertanto, essendo il reddito netto integralmente eroso dalle esigenze di mantenimento della famiglia, ed ammontando il valore del patrimonio a meno della metà dell'importo dei debiti, risulta evidente lo squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte.

Va quindi dichiarata aperta la liquidazione controllata del solo patrimonio di Paolo Salerno, rigettando la domanda di Romina Ferraro.



È assorbita ogni questione e statuizione relativa all'istanza cautelare di sospensione della procedura esecutiva immobiliare r.g.e.i. 229/2022, trib. Ragusa, formulata dai debitori con il ricorso, in considerazione degli effetti discendenti dall'apertura della procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 150 c.c.i.i. (richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i.i.) in virtù del quale "[s]alvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura". La parte istante va quindi onerata della comunicazione del presente decreto alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pende la procedura esecutiva immobiliare r.g.e.i. 229/2022, trib. Ragusa.

Ai sensi dell'art. 270, co., 2 lett. b), c.c.i.i. può essere nominato quale liquidatore lo stesso gestore nominato dall'OCC.

È opportuno precisare che la procedura di liquidazione comprende tutti i beni del debitore, salve le valutazioni che verranno compiute in sede di predisposizione ed esecuzione del programma di liquidazione in relazione alla convenienza della vendita con riferimento al presumibile valore di realizzo dei cespiti rapportato ai costi da sostenere per le procedure competitive.

Inoltre, la determinazione dell'importo mensile necessario al mantenimento del debitore va rimessa al giudice delegato (ex art. 268, co. 4, lett. b), CCII): dunque, la retribuzione, al netto delle sole ritenute fiscali e previdenziali, va acquisita nella sua interezza, ad eccezione di quanto verrà determinato dal giudice delegato per il mantenimento del debitore e della sua famiglia.

Ancora, tra i compiti del liquidatore vi è anche quello di valutare criticamente quantificazione e qualificazione dei crediti, anche in ordine alla prededucibilità, alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 CCII che, nell'individuare i crediti prededucibili, si riferisce espressamente ai soli "crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento" (lett. a).

Inoltre, il compenso spettante al difensore/advisor "dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo" e la relativa domanda valutata secondo i criteri di



legge (trib. Terni, sent., 2/12/2024, n. 38; trib. Bari, sent., 11/3/2025, n. 63; trib. Bari, sent., 5/3/2025, n. 57; trib. Reggio Emilia, sent., 10/1/2025, n. 1), mentre il credito spettante all'organismo di gestione della crisi e all'organo liquidatorio è "unitario" (cfr., così, trib. Arezzo, sent., 8/5/2024; nello stesso senso, trib. Bari, sent., 11/3/2025, n. 63; trib. Pesaro, sent., 10/03/2025, n. 15; trib. Bergamo, sent. 25/3/2025, n. 69; trib. Reggio Emilia, sent., 10/1/2025, n. 1).

P.Q.M.

Il Tribunale:

- rigetta il ricorso di Romina Ferraro;
- dichiara aperta la liquidazione controllata del patrimonio di Paolo Salerno;
- nomina giudice delegato il dott. Di Cataldo;
- nomina liquidatore il dott. Angelo Giallongo;
- ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nonché la descrizione dei veicoli;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni di ciascun debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione salvo la casa di abitazione sino all'aggiudicazione definitiva;
- ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente vincolato alla procedura di liquidazione controllata e, per l'effetto,
- ordina a Europatrans s.r.l. e a FS Trasporti s.r.l.s. di effettuare i pagamenti della retribuzione di Paolo Salerno (c.f. SLRPLA76M10M088D) direttamente sul conto corrente della



procedura, ad eccezione di quanto sarà determinato dal giudice delegato per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, il cui importo potrà essere corrisposto direttamente all'interessato come da convenzione tra lavoratore e datore di lavoro;

- ordina a Europatrans s.r.l. e a FS Trasporti s.r.l.s. di trasmettere periodicamente copia dei cedolini e delle buste paga di Paolo Salerno (c.f. SLRPLA76M10M088D) anche al liquidatore, per il controllo semestrale di cui all'art. 275, co. 1, c.c.i.i., anche sulla regolarità dei pagamenti e, per l'effetto
- ordina al liquidatore di comunicare la presente sentenza, le coordinate bancarie del conto della procedura e il proprio indirizzo p.e.c. a a Europatrans s.r.l. e a FS Trasporti s.r.l.s.;
- dispone l'esecuzione, a cura del liquidatore (ex art. 270, co. 4, c.c.i.i.), delle formalità di cui alle lettere f) e g) dell'art. 270, co. 2, c.c.i.i. (l'inserimento della sentenza nel sito internet deve avvenire in chiaro, senza oscuramento dei dati personali dei debitori interessati, stante la relativa efficacia erga omnes), oltre che la notifica della presente sentenza ai sensi dell'art. 270, co. 4, e dell'art. 272 c.c.i.i.;

Ragusa, 31/07/2025

Il Giudice est.

Alessandro La Vecchia

Il Presidente

Sandra Levanti

